



VALERIO MONTELEONE

***Quello che le norme non dicono.***

***L'ennesima enunciazione di un principio giurisprudenziale in violazione del diritto, e dei diritti.***

**(Nota a Cass. Civ. Sez. I, 18.2.2021 n. 4401, Pres. VALITUTTI, Rel. SCORDAMAGLIA)**

Massima: *“E’ improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l’attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore”.*

SOMMARIO: 1 – Il caso prospettato dalla Corte e la soluzione offerta; 2 – Cosa prescrive, invece, la legge; 3 – Conclusioni.

**1 – Il caso prospettato dalla Corte e la soluzione offerta.**

Dopo aver modificato il titolo di un celebre brano musicale<sup>1</sup> nel darne uno a questo scritto, si prenderanno, anche, in prestito alcune parole del medesimo. Le norme di legge in Italia, oggi, *“sono così: costantemente complicate, interpretate, ma le ritroviamo ancora lì...”* nei codici, negli articoli di legge, ed è dalla loro portata letterale che, per come prescritto anche dall’art. 12 delle Preleggi, si deve partire nell’applicarle. Il ricorso all’analogia, infatti, è previsto solo quando *“una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione”*.

Fatta questa premessa, si renderà adesso conto del caso prospettato dalla, e, si badi bene, *“dalla”* e non *“alla”*, Suprema Corte nella pronuncia in commento.

Il Giudice della legittimità ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto perché è stata depositata, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (e non c.p.p. come erroneamente riportato nell’ordinanza che si esamina)

una copia cartacea della sentenza impugnata – originariamente redatta in forma digitale – con attestazione di conformità (secondo la pronuncia *“ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter della L. 53/1994”*), quest’ultima resa dal Procuratore della parte nel procedimento *a quo* successivamente al conferimento della procura speciale a ricorrere in Cassazione ad altro difensore<sup>2</sup>.

Nel procedere a tale declaratoria processuale, il Supremo consesso, richiamando alcuni precedenti sul punto (Cass. Sez. 6 – 3, n. 10941 del 8.5.2018 e Sez. 1, n. 6907 del 11.3.2020), ha statuito che *“una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione il difensore non può più ritenersi munito di procura, e non può di conseguenza attestare la conformità all’originale del provvedimento impugnato”*.

Tale pronuncia, che costituisce l’ultimo tassello di un orientamento che sembra aver preso campo, può iscriversi nell’alveo di quella giurisprudenza ostativa che, insieme ai provvedimenti in materia di autosufficienza del ricorso per cassazione, e di natura stilistica (numero di pagine, indice, carattere tipografico)<sup>3</sup> ha di fatto creato, senza alcun appiglio di diritto positivo<sup>4</sup>, delle ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione che hanno il solo scopo di liquidare

<sup>1</sup> Si tratta di *“Quello che le donne non dicono”*, brano scritto da E. RUGGERI e L. SCHIAVONE, pubblicato nel Febbraio 1987 dall’Etichetta DDD ed interpretato da F. MANNOIA

<sup>2</sup> Cass., Sez. I, 18.2.2021, n. 4401, pubblicata anche su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), news n. 68 del 24.3.2021, nonché su questa Rivista, in data 12.4.2021, con saggio critico di SASSANI, CAPPONI, PANZAROLA, FARINA *“Perché la Cassazione torni a decidere i ricorsi (a proposito di attestazioni di conformità e dintorni)”*

<sup>3</sup> Si veda CAPPELLO, *“Le linee guida per la redazione del ricorso in Cassazione: natura ed efficacia temporale; il principio della sinteticità e chiarezza degli atti processuali”*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 17.12.2018.

<sup>4</sup> In realtà, con particolare riferimento al principio di autosufficienza, la Dottrina ha compiuto uno sforzo nel tentativo di ancorarne la vigenza positiva al dettato dell’art. 366, n. 6, c.p.c. MANDRIOLI – CARRATTA, *“Diritto Processuale Civile”*, XXIV ed., Torino, 2015, p. 582; POLI, *“Specificità, autosufficienza e quesito di diritto nei motivi di ricorso per cassazione”*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, p. 1267; TEDOLDI, *“La nuova disciplina del procedimento di cassazione: esegesi e spunti”*, in *Giur. it.*, 2006, p. 1267. Si è anche tentato di trovare una *ratio* all’applicazione del principio, in particolare CONSOLO, *“Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi”*, Padova, 2009, pp. 244 e ss., che ne identifica la ragionevolezza non solo nella gestione del contenzioso, ma precipuamente nella garanzia di una compiuta difesa da parte del resistente, agevolato nelle sue controdeduzioni dalla portata specifica e completa imposta in sede di redazione del ricorso.



immediatamente le questioni sollevate dalle parti senza entrare nel merito delle medesime<sup>5</sup>, e, in definitiva, di non decidere i ricorsi, nel tentativo di smistare il poderoso arretrato accumulatosi in sede di legittimità<sup>6</sup>, che, però, nonostante le interpolazioni creative – molto più faticose e fantasiose della semplice decisione delle cause – ogni anno continua ad aumentare, e quindi non solo è dannosa, ma anche improduttiva di effetti tangibili, se non la violazione degli artt. 10, 11, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché degli artt. 6 della Convenzione EDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

## 2 – Cosa prescrive, invece, la legge.

Al di là delle critiche generali mosse in chiusura del precedente paragrafo, sicuramente più o meno condivisibili, l’orientamento giurisprudenziale di cui fa parte il provvedimento testé sintetizzato è illegittimo in quanto si fonda su norme che non riguardano assolutamente la fattispecie in ordine alla quale sono state applicate.

Ed invero, il potere di attestare la conformità della copia analogica della sentenza all’originale digitale depositato nel fascicolo telematico non è previsto dall’art. 9, commi 1 – bis e 1- ter della L. 53/1994, che attiene alle notificazioni, bensì dall’art. 16 bis, comma 9 – bis del D. L. 179/2012<sup>7</sup>, norma che espressamente sancisce che: “*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico*”.

La norma che precipuamente disciplina l’ipotesi sollevata dalla Cassazione, dunque, attribuisce il potere di attestare la conformità della copia cartacea del provvedimento giurisdizionale redatto originariamente in forma telematica proprio al difensore costituito nel procedimento nell’ambito del quale il provvedimento è stato reso, e ciò indipendentemente dal fatto che, essendosi il procedimento concluso con sentenza, la parte abbia conferito incarico ad altro Procuratore per esperire il giudizio di legittimità.

D’altronde, è pacifico e non abbisogna di particolari disquisizioni, il principio, peraltro innumerevoli volte affermato proprio dalla giurisprudenza di legittimità<sup>8</sup>, stando al quale, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura conferita al difensore per promuovere il ricorso in Cassazione (o resistere al medesimo) abbia, ed anzi debba avere, carattere speciale ed autonomo rispetto al mandato conferito per il giudizio di merito, anche se esteso a tutti i gradi, compreso quello di legittimità, e riferito al medesimo procuratore.

Né, sotto altro profilo, ancora più pratico, riesce a trovarsi una giustificazione razionale alla base dell’orientamento qui criticato, se si pensi al fatto che non tutti gli avvocati sono abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Pertanto, alcune volte è necessario che la parte che intenda promuovere il rimedio di legittimità si rivolga ad altro difensore essendo il suo precedente procuratore nell’impossibilità legale di adempiere a questo particolare tipo di mandato professionale. Essendo l’incarico professionale limitato alla sola proposizione del ricorso, in tali casi, ogni attività

<sup>5</sup> Numerosa è la mole degli scritti dei processualisti che hanno affrontato tale intricata questione, senza voler tralasciare nessuno, per esigenze di brevità in questa sede si segnalano: in termini generali B. SASSANI, “*La logica del giudice e la sua scomparsa in Cassazione*”, in Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ., 2013, 2, pp. 639 – 643; scendendo più nel dettaglio si vedano, altresì, PUNZI, “*Il principio di autosufficienza e il Protocollo d’Intesa sul ricorso in Cassazione*”, in Riv. Dir. Proc., 2016, pp. 585 e ss.; PANZAROLA, “*La difesa scritta ed orale in cassazione dopo il protocollo d’intesa Mascherin-Santacroce e la legge 25 ottobre 2016 n. 197*”, in *Il Giusto Processo Civile*, 2016, pp. 1061 e ss.; ID. “*Presente e passato della Cassazione civile italiana tra nomofilachia e giustizia del caso concreto*”, in *Il Processo*, 2018, 3, pp. 79 e ss.; CARRATTA, “*La riforma del giudizio in cassazione (relazione al Congresso giuridico per l’aggiornamento forense, organizzato dal Consiglio nazionale forense, Roma, 28 – 30 marzo 2006)*”, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2006, pp. 1105 e ss.; G.F. RICCI ALBERGOTTI, “*Il giudizio civile di cassazione*”, III ed., Torino, 2019, pp. 263 e ss., nonché pp. 270 e ss.

<sup>6</sup> Si rimanda a G. MONTELEONE, “*Per la sopravvivenza della Cassazione civile*”, in *Il Giusto Processo Civile*, 2018, 4, pp. 969 e ss.

<sup>7</sup> Sul punto si veda: LOVISE, “*Le copie e le attestazioni di conformità*”, in “*Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile*”, a cura di RUFFINI, Milano, 2019, pp. 263 e ss, ed in particolare pp. 276 e ss.;

<sup>8</sup> Cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 11.9.2014 n.19226; Cass. Civ., Sez. II, 30.11.2016 n. 24422; Cass. Civ. Sez. II, 17.3.2017 n. 7014; Cass. Civ., Sez. VI, 24.7.2017 n. 18257; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.11.2018 n. 28146.



prodromica alla proposizione del medesimo, quale la richiesta di copia autentica della sentenza impugnata, dovrà essere posta in atto o dalla parte personalmente, o dal suo procuratore dotato di rappresentanza nel giudizio di merito, non avendo il difensore designato per il giudizio di legittimità alcuna rappresentanza sostanziale o processuale della parte in altro giudizio se non quello instaurando innanzi alla Suprema Corte.

Nemmeno può sostenersi, d'altronde, in alcun modo che il conferimento ad altro difensore di una procura speciale dedicata esclusivamente ad un altro giudizio, privi il difensore costituito in appello della rappresentanza della parte, ricomprendendo, invece, il mandato per espressa disposizione dell'art. 1708 cod. civ. tutti gli atti necessari al suo compimento. Pertanto, il mandato difensivo in appello non poteva dirsi concluso con l'emanazione della sentenza, facendone a pieno titolo parte anche il potere di consegnare al mandante copia autentica della medesima per gli usi di legge, e, solo messo in atto tale ultimo adempimento, il mandato con rappresentanza conferito al difensore avrebbe potuto intendersi, in difetto di espressa revoca, estinto per compimento dell'affare ai sensi dell'art. 1722, n. 1, cod. civ.

### 3 – Conclusioni.

Al di là del palese errore di sussunzione della fattispecie sotto una norma giuridica che, invece, non la disciplina affatto, la commentata pronuncia, come anticipato in apertura, si iscrive in un più ampio contesto in cui gioca un ruolo da protagonista l'ossessiva ricerca dell'inammissibilità e/o dell'improcedibilità del rimedio cassatorio attraverso l'enunciazione di principi o, come nel caso di specie, decontestualizzati dalle norme regolatrici della materia, o frutto di una mera elaborazione "*nomofilattica*" totalmente avulsa dal dettato normativo.

Purtroppo, non si può che prenderne atto e, nei limiti del possibile, sottolineare l'incongruenza e l'illegittimità di un tale operare, nella vana speranza che parlarne o scriverne possa servire a cancellare molte delle storture cui quotidianamente si assiste.

La tutela giurisdizionale è un aspetto pregnante del vivere sociale, e rappresenta una garanzia primaria, assunta al rango di diritto fondamentale dell'individuo.

L'art. 6 della Convenzione EDU, infatti, è stato interpretato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo come norma che garantisce il diritto di accesso al giudice, e, parimenti, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea espressamente sancisce che "*ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice*". Le limitazioni, pur consentite, di tale diritto fondamentale, specie in materia di impugnazioni, sono state subordinate ad un rigido criterio di ragionevolezza tra il sacrificio imposto al ricorrente ed il perseguimento del fine in vista del quale la limitazione è stata introdotta, che devono essere oggetto di un attento bilanciamento<sup>9</sup>.

Sarebbe dunque opportuno, prima di negare l'accesso alla tutela di legittimità attraverso questioni, legalmente fondate o meno, di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, interrogarsi se leggere continuamente di attestazioni di conformità, numero di pagine del ricorso, indicazioni documentali, trascrizione di passi di consulenza tecnica reperibile nel fascicolo d'ufficio, e così via siano limitazioni controbilanciate dal sacrificio imposto al cittadino, il quale voleva solo sentirsi dire se la sentenza che lo aveva visto soccombere fosse conforme o meno all'uniforme interpretazione del diritto fornita dalla Suprema Corte, giudizio, quest'ultimo, certamente meno impegnativo di quello fatto a monte per costruire fantasiose fattispecie impeditive della reale tutela giurisdizionale.

---

<sup>9</sup> Si vedano, tra le tante, le decisioni della Corte di Strasburgo Chatellier c. Francia, Cofferati c. Italia, Waite c. Germania Federale, Mazzoni c. Italia, Trevisanato c. Italia. Si vis, si rinvia, anche, al nostro "*L'appello civile nel sistema del doppio grado di giurisdizione*", Roma, 2021, pp. 246 e ss.